

COMMENTI VARI AL PROVVEDIMENTO

Indice

1. CGIL del 27 maggio 2019
2. VITA del 22 maggio 2019
3. TUTTOSCUOLA del 23 maggio 2019
4. SCUOLA 24 del 20 05 2019
5. ITALIA OGGI del 29 05 2019
6. SCUOLA7 del 27.05.2019

Inclusione scolastica: il Consiglio dei Ministri approva la revisione del decreto legislativo 66/17 – FLC CGIL 27 05 2019

Numerose le novità che potranno essere introdotte già dal prossimo primo settembre.

Sono state **approvate in via preliminare dal Consiglio dei Ministri** lo scorso 20 maggio le disposizioni integrative e correttive delle “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità” (DLgs 66/17), attuativo della legge 107/15. go

Revisione del DLgs 66/17 proposta dal governo

Tra le modifiche di rilievo, sottolineiamo l’intenzione di **valorizzare e riconoscere il protagonismo delle istituzioni scolastiche** nella progettazione dei **percorsi di inclusione**, restituendo al livello di scuola, in particolare al Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità, la prerogativa di avanzare proposte in merito alla **quantificazione delle ore e delle altre misure di sostegno**, facoltà precedentemente assegnata ai Gruppi di Inclusione Territoriale, costituiti a livello di ambito territoriale e quindi esterni alla scuola. Pur trattandosi di una **modifica non determinante per l’assegnazione degli organici di sostegno**, che resta saldamente in capo gli USR con i vincoli e le criticità dovute alla cronica insufficienza dei posti, riteniamo importante che la richiesta delle risorse sia avanzata da chi, più direttamente vicino alla persona con disabilità, meglio ne conosce la storia, le potenzialità e i bisogni.

La proposta interviene inoltre sulle **competenze previste per la redazione del Profilo di funzionamento** privilegiando nelle Unità di Valutazione multidisciplinare la componente socio-psicologico-riabilitativo rispetto a quella medico-sanitaria; ai fini di favorire “il diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile”, viene introdotta, nella stesura del profilo di funzionamento, ove sussistano le condizioni, la possibilità di collaborazione dello stesso soggetto con disabilità, ad integrazione del contributo della famiglia. Per quanto riguarda la **partecipazione della scuola**, prima affidata a “un rappresentante individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata”, si indica ora la figura del **dirigente scolastico** “ovvero di un docente specializzato”, subordinando la competenza professionale specifica, a nostro parere più adatta alla funzione, alla rappresentanza istituzionale. Ma su questo aspetto siamo del parere che le scuole sapranno fare, come di consueto, la scelta migliore nell’interesse del soggetto in formazione.

Complessivamente, pur intravedendo qualche punto di avanzamento, **le proposte non apportano modifiche sostanziali, efficaci e coraggiose**, che richiederebbero un’assunzione di responsabilità da parte del governo nell’assegnazione degli **organici di sostegno**, ad oggi del tutto **insufficienti** per far fronte alle esigenze di quasi 250 mila alunni con disabilità e per garantire pienamente il diritto allo studio, la continuità didattica, la qualità dell’offerta formativa.

Ribadiamo pertanto le **priorità** e le **urgenze** già indicate dalla **FLC CGIL** nelle precedenti fasi di discussione, in particolare **chiediamo**:

- la stabilizzazione in organico di diritto di decine di migliaia di posti assegnati in deroga;
- un piano di formazione che consenta il reclutamento di tutti i necessari docenti specializzati;
- un organico funzionale del personale ATA adeguatamente formato per lo svolgimento dei compiti di assistenza e cura;
- l’applicazione rigorosa del limite di 20 alunni per classe in presenza di soggetti con disabilità;
- la definizione dei Livelli essenziali delle Prestazioni, soprattutto per gli Enti Locali, per garantire i diritti di loro pertinenza ai ragazzi con disabilità;
- lo stanziamento di fondi aggiuntivi per il riconoscimento di compensi al personale impegnato nei Gruppi per l’inclusione ai diversi livelli.

Riteniamo, infine, che la composizione dell'**Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica** debba essere integrata con la partecipazione delle associazioni professionali e delle organizzazioni sindacali, affinché la rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori, principali protagonisti di un sistema scolastico realmente inclusivo, possa offrire un sostanziale contributo a garanzia del successo formativo di tutte e di tutti.

La **FLC CGIL** presenterà le proprie **proposte di modifica** allo scopo di dare un utile contributo alla discussione nelle Commissioni e all'intero iter legislativo.

VITA del 22 05 2019 di Sara De Carli

Scrive il Miur: «Le norme vengono riviste mettendo sempre di più al centro lo studente e le sue necessità. A partire dall'assegnazione delle ore di sostegno che, d'ora in poi, avverrà anche con il coinvolgimento delle famiglie, fino ad oggi lasciate fuori da questo processo. Sussidi, strumenti, metodologie di studio più opportune saranno decisi non in modo 'standard', in relazione al tipo di disabilità, ma con un Piano didattico veramente individualizzato che guarderà alle caratteristiche del singolo studente. L'intera comunità scolastica sarà coinvolta nei processi di inclusione»

Il Consiglio dei Ministri ha licenziato il 20 maggio lo Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Si tratta di 15 articoli che - scrive la relazione illustrativa - «mirano a perfezionare l'impianto normativo del decreto legislativo n. 66/2017, attraverso integrazioni e correzioni ritenute necessarie anche al fine di rimediare ad alcune difficoltà insorte nella prima applicazione del citato decreto legislativo. In particolare, le disposizioni sono finalizzate ad assicurare una maggiore partecipazione dei portatori di interessi nelle decisioni concernenti le misure educative a favore degli alunni con disabilità ed a garantire un significativo supporto alle istituzioni scolastiche nella realizzazione di adeguati processi di inclusione, anche attraverso la previsione di opportune misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche in relazione alle modalità di inclusione degli alunni con disabilità previste dallo stesso decreto».

Le nuove norme «vengono riviste mettendo sempre di più al centro lo studente e le sue necessità. A partire dall'assegnazione delle ore di sostegno che, d'ora in poi, avverrà anche con il coinvolgimento delle famiglie, fino ad oggi lasciate fuori da questo processo», scrive il Miur in un comunicato: «L'Italia, già all'avanguardia, si allinea definitivamente al principio riconosciuto dalle Nazioni Unite secondo cui la disabilità è tale in relazione al contesto. Con l'approvazione delle nuove norme, dunque, sussidi, strumenti, metodologie di studio più opportune, saranno decisi, non in modo 'standard', in relazione al tipo di disabilità, ma con un Piano didattico veramente individualizzato che guarderà alle caratteristiche del singolo studente. L'intera comunità scolastica sarà coinvolta nei processi di inclusione». **Un provvedimento – ha detto il ministro Marco Bussetti – che «ho fortemente voluto sin dal mio insediamento. Abbiamo lavorato in accordo con le associazioni di settore e l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica. Il governo ha dimostrato di dare attenzione concreta a questi temi. Siamo passati dalle parole ai fatti. Per mesi abbiamo lavorato per raggiungere questo risultato. Tutti i nostri giovani, nessuno escluso, devono essere protagonisti della loro crescita e devono essere messi in condizione di esprimere tutte le loro potenzialità». Ieri con Roberto Speziale, presidente di Anffas, abbiamo fatto una prima valutazione delle modifiche apportate.**

Ecco ora – sollecitati da tanti lettori - i passi principali del nuovo decreto legislativo.

1. Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

«La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, corredata dal certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione».

2. Le modifiche alla legge 104/1992

Per le persone in età evolutiva, «le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n.295 del 1990».

«Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

3. Il profilo di funzionamento

«Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da: a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore; b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale in rappresentanza dell'Ente locale di competenza».

Il profilo di funzionamento «definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili (nel decreto 66 c'era "necessarie") per l'inclusione scolastica; «è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove è iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente».

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, «sono definite le Linee guida contenenti i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'OMS».

4. Il progetto individuale

Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente Ente locale d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata».

5. Il Piano educativo individualizzato

Già con il decreto 66 precedente, il PEI scolastico veniva modificato ed entrava nel progetto individuale previsto dall'articolo 14 della 328/2000.

Il PEI viene elaborato «dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione di cui al comma 10 dell'articolo 9»; «tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS»; «individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati».

E ancora: «esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione».

«È redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione».

6. Il Piano per l'inclusione

Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica».

7. I Gruppi per l'inclusione scolastica

Viene riscritto quasi completamente l'articolo 9 del decreto 66, con i capoversi da 4 a 9 che sono sostituiti dai seguenti:

4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane maggiori, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri relativi al personale docente di cui al presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 20 comma 4.

5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva.

6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato: a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica; b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono definite le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalità per la selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica.

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare e con un rappresentante designato dall'Ente Locale. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.

11. All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

8. I Centri Territoriali di Supporto (CTS)

«Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate, quali i Centri Territoriali di Supporto (CTS), istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità. I CTS, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio, attivano modalità di collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione».

9. Le misure di sostegno

«Il dirigente scolastico, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno. L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinato avvio dell'anno scolastico, trasmette sulla base dei PEI, di cui all'articolo 7, comma 2, la richiesta agli enti preposti all'assegnazione delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quello didattico».

«Fino alla costituzione dei Gruppi per inclusione territoriale di cui all'articolo 9, la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno è inviata dal dirigente scolastico all' Ufficio scolastico regionale senza la previa consultazione del GIT. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale procede all'assegnazione dei posti di sostegno senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT».

In sostanza, come precisa la Relazione Tecnica, le disposizioni relative a questo punto pur entrando in vigore dal 1° settembre 2019, produrranno effetti solo a partire dall'anno scolastico 2020/21. Le nuove norme saranno progressivamente applicate agli alunni con disabilità che passano da un grado di istruzione al successivo.

10. Corso di specializzazione per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Un decreto del Miur definirà «i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative», «del corso di laurea in scienze della formazione primaria, anche con l'integrazione dei CFU di cui al comma 3, i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione». «Se fosse così avremmo tutti gli insegnanti più formati sull'inclusione!», ha commentato già ieri il professor Dario Ianes su questo punto.

11. Continuità didattica

La "riconferma" dell'insegnante di sostegno con contratto a tempo determinato, previa valutazione dell'interesse dell'alunno e l'eventuale richiesta della famiglia può essere proposta «ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno».

12. Misure di accompagnamento

«Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal presente decreto. In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a:

- a) iniziative formative per il personale scolastico;
- b) attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche;
- c) composizione di un comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento».



momento al decreto

Tuttoscuola del 23 maggio 2019

La legge 107/2015 "Buona scuola", nel disporre la delega per gli otto decreti legislativi di riforma, al comma 184 aveva disposto che *"Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180 ... il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi"*. Quei provvedimenti delegati sono entrati in vigore il 31 maggio 2017 e proprio allo scadere dei due anni (31 maggio 2019), il CdM ha avviato **l'iter di modifica di uno di quei decreti legislativi**.

Il **decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66** recate norme **"Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"**, entrato in vigore il 31 maggio 2017, sta ora per essere modificato: lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro Bussetti.

Il nuovo decreto legislativo, passato in prima lettura in Consiglio, introduce disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 66/2017 con l'obiettivo, come precisa il comunicato di Palazzo Chigi, di *"assicurare una maggiore partecipazione dei portatori di interessi nelle decisioni concernenti le misure educative a favore degli alunni con disabilità e a garantire un significativo supporto alle istituzioni scolastiche nella realizzazione di adeguati processi di inclusione, anche attraverso la previsione di opportune misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche in relazione alle modalità di inclusione degli alunni con disabilità"*.

Il testo del nuovo decreto legislativo – che dovrà essere approvato entro 90 giorni, cioè entro fine agosto – non è ancora noto, ma si deduce dal comunicato che dovrebbe prevedere una **nuova procedura per attivare gli organici dei docenti di sostegno e una più efficace azione di inclusione**.

Provvedimento al D. Lgs. sulla disabilità

Giuliano: «Piani educativi personalizzati e più famiglia: così rilanciamo il sostegno» di Maria Piera Ceci – Scuola24 del 29 05 2019

«Da settembre cambierà completamente il paradigma di inclusione all'interno delle scuole». Ne è sicuro il sottosegretario all'Istruzione, Salvatore Giuliano, dopo che il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare le nuove norme a sostegno degli alunni disabili.

«La partecipazione dell'alunno disabile all'interno della vita scolastica non sarà solo demandata ad un'analisi dei documenti - spiega Giuliano - ma si cercherà di fare un lavoro sulla base della dichiarazione delle Nazioni Unite, quindi si terrà conto della partecipazione dell'alunno. Non saranno solo i documenti a determinare cosa è più giusto fare per l'alunno, ma saranno diverse componenti, fra cui i docenti del neonato Gruppo di inclusione territoriale (Git), il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione all'interno della singola scuola, il medico, la famiglia e, per il principio di autodeterminazione, anche l'alunno, se è maggiorenne. Con le nuove disposizioni le famiglie avranno maggiore voce in capitolo nell'individuazione delle forme di sostegno allo studente disabile».

«La scarsa partecipazione delle famiglie era uno dei difetti contenuti nel vecchio ordinamento. Nello scrivere le nuove norme, abbiamo tenuto conto delle istanze emerse dalle associazioni che rappresentano gli alunni disabili e finalmente miglioriamo il concetto di inclusione, che peraltro ci vede già all'avanguardia nel mondo nel contesto scolastico».

Nascono il Git e il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione. Quali sono i loro compiti e sono state individuate le coperture finanziarie?

Abbiamo stanziato 20 milioni di euro. 450 docenti specializzati sul sostegno saranno esonerati dall'insegnamento e dislocati presso le scuole-polo per l'inclusione. Andranno ad affiancare il Gruppo di lavoro operativo organizzato all'interno delle singole istituzioni scolastiche. Gruppo, quest'ultimo, di cui faranno parte la famiglia, il medico che segue l'alunno, il consiglio di classe. Cinque milioni di euro serviranno per formare il personale della scuola che dovrà redigere il nuovo Pei, il Piano Educativo Individualizzato. Entra così anche nelle nostre istituzioni scolastiche il principio della classificazione internazionale di funzionamento.

Il rapporto fra scuole e famiglie negli ultimi anni non è stata facile. Spesso sono stati i giudici a dover assicurare il diritto allo studio e al sostegno ai ragazzi disabili.

Si va a sanare una ferita che molto spesso ha visto contrapposte famiglie, istituzioni scolastiche e amministrazione. La partecipazione dell'alunno disabile all'interno della vita scolastica non sarà solo demandata ad un'analisi dei documenti, ma si cercherà di fare un lavoro sulla base della dichiarazione delle Nazioni Unite, quindi si terrà conto della partecipazione dell'alunno.

Un provvedimento articolato e ambizioso quello messo a punto. Saranno pronte le scuole a settembre?

Le scuole saranno pronte - assicura Giuliano - affinché queste misure possano essere a disposizione degli alunni, delle famiglie e della scuola tutta.

Inclusione: i genitori più coinvolti

Più tutele per gli alunni disabili, e genitori coinvolti nei piani

da ItaliaOggi – 29/5/201 - Carlo Forte

Assicurare una maggiore partecipazione dei genitori degli alunni nelle decisioni che riguardano le misure educative a favore degli alunni con disabilità. E garantire la rimozione delle barriere senso percettive che impediscono la realizzazione di adeguati processi di inclusione scolastica. Sono queste le finalità perseguite da un'ipotesi di decreto legislativo modificativo del decreto 66/20017 sull'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, al quale il governo ha dato un ok di massima, in prima lettura, il 20 maggio scorso. Il provvedimento prevede anzitutto che gli enti territoriali dovranno eliminare dagli edifici scolastici le barriere senso-percettive. E cioè tutte quelle situazioni che rendono difficile l'autonomia dei soggetti con disabilità sensoriali (persone per le quali è impossibile l'uso di uno o più sensi come non vedenti, ipovedenti e soggetti affetti da sordità). Il tutto mettendo a disposizione specifici ausili, quali i facilitatori senso-percettivi.

La fruibilità degli strumenti scolastici, inoltre, dovrà essere garantita anche attraverso la predisposizione di postazioni informatiche dotate di specifici ausili, necessari anche per facilitare l'interazione fra gli alunni con disabilità e i compagni di classe. Lo schema di decreto prevede, inoltre, che la domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, dovrà essere corredata dal certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento, da effettuare a cura della azienda sanitaria locale.

Ciò al fine di predisporre un unico certificato diagnostico-funzionale che, in caso di contestuale istanza di invalidità o handicap, sostituisca a tutti gli effetti il certificato introduttivo attualmente previsto.

Il provvedimento prevede, inoltre, che il cosiddetto profilo di funzionamento, che è il documento propedeutico alla redazione del piano educativo individualizzato (Pei) e del progetto individuale, dovrà essere predisposto con la collaborazione dei genitori del bambino, dell'alunno o dello studente con disabilità e con la partecipazione del dirigente scolastico oppure del docente di sostegno della scuola frequentata dallo stesso bambino, alunno o studente.

Le nuove disposizioni, inoltre, individuano nel Pei il documento in cui indicare le barriere che limitano la partecipazione sociale e i facilitatori che la promuovono, anche al fine di determinare, da parte del personale scolastico, una riflessione e una revisione dei processi inclusivi.

In tale prospettiva, nella quale la disabilità è definita come l'interazione fra il funzionamento corporeo di una persona e il contesto in cui essa agisce, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, la dimensione contestuale deve assumere un ruolo cardine nella definizione dei livelli di partecipazione sociale o, al contrario, di disabilità degli alunni in questione.

Decreto disabilità: tanto rumore per nulla?
Scuola 7 del 27 maggio 2019 di Loredana LEONI

Il nuovo testo del d.lgs. 66/2017

In uno degli ultimi Consigli dei Ministri è stato approvato uno schema di Decreto Legislativo che, come previsto dal comma 184 dell'articolo 1 della Legge 107/2015, apporta modifiche al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 sull'inclusione scolastica. Naturalmente questo nuovo decreto per diventare attuativo dovrà compiere l'iter previsto, ovvero acquisire i pareri della Conferenza Unificata (Stato-Regioni-Autonomie Locali) e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per profili finanziari. Conoscendo abbastanza bene il D.lgs. 66/2017, anche nei suoi limiti e nelle sue criticità, ho provato a capire quali differenze, quali interventi e soprattutto quale cornice culturale caratterizzano il nuovo testo.

Viene confermato il sistema di classificazione ICF

Innanzitutto è importante vedere confermato il superamento del concetto di disabilità come mancanza, come deficit, e l'accoglimento della proposta ICF che è alla base del D.lgs. 66/2017. Il decreto, infatti, poneva al centro di tutto il ragionamento sull'inclusione scolastica l'idea del profilo di funzionamento, secondo i criteri del modello bio-psico-sociale. Le modifiche introdotte dal nuovo schema di decreto, in effetti, nella maggior parte degli articoli, riguardano interventi lessicali e sintattici che mantengono il significato di quanto già scritto, anche nei casi in cui viene riscritto, rendendo forse più complessa la comprensione e la successione dei passaggi. Ad esempio, dopo aver confermato la composizione delle commissioni mediche già previste nel decreto 66/2017, si cambia il rapporto e la successione tra accertamento e certificazione della condizione di disabilità e attivazione del percorso relativo all'inclusione scolastica, cioè l'elaborazione del profilo di funzionamento.

Accertamento di disabilità e riconoscimento dell'invalidità

I due processi erano stati separati perché la certificazione di disabilità è la procedura per il riconoscimento dell'invalidità, delle provvidenze anche economiche, degli ausili, ecc., mentre l'elaborazione del profilo di funzionamento è necessaria per la redazione del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale, di cui il PEI fa parte.

Nel nuovo testo, invece, la domanda di accertamento all'INPS dev'essere già corredata di certificato medico diagnostico con la diagnosi clinica e la valutazione sul funzionamento: quindi un percorso inverso, che in certi casi potrebbe anche avere senso, ma di certo allunga i tempi per il riconoscimento dei bisogni del bambino. In sintesi, se non c'è la certificazione a norma della Legge 104/1992, non è attivabile il sostegno. Nel testo correttivo si trova continuità sulle norme relative alla formazione dei docenti e del personale ATA, sulla necessità di avere principi unitari per il profilo degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, sull'idea che la continuità non sia identificabile con quella del singolo docente di sostegno (quello bravo!) che accompagna negli anni lo studente, ma stia maggiormente nella tenuta del progetto di scuola e nella sua valutazione.

La garanzia di continuità

Forse nell'articolo che tratta della continuità vi è un errore. Il comma 3 dell'articolo 14, che stabilisce la possibilità di confermare il supplente, a fronte di assegnazioni e di cambiamenti continui, anche in corso d'anno, per effetto delle graduatorie, viene modificato: si introduce che il personale eventualmente da confermare sarebbe quello specializzato secondo quanto stabilito dall'art. 12, che riguarda la formazione iniziale dei docenti di sostegno per la scuola primaria e dell'infanzia. L'art. 1, comma 184, della citata legge 13 luglio 2015, n.107, stabilisce che "entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181

e 182 del presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi". Ritengo ci sia un fraintendimento: così come viene corretto, il nuovo testo non riguarderebbe infatti la scuola secondaria di primo e secondo grado. Oppure è una scelta? Se così fosse, sarebbe una lettura molto particolare delle peculiarità dei gradi scolastici.

Incertezze sui gruppi territoriali

Un altro po' di confusione si coglie nel passaggio in cui il GIT (Gruppo Inclusione Territoriale), che resta con la stessa composizione prevista dal decreto 66/2017, ritorna provinciale, quindi con differenze notevoli di vicinanza e conoscenza del territorio a seconda delle dimensioni delle province, ma soprattutto non si capisce se abbia una funzione di conferma o meno delle richieste di sostegno del dirigente scolastico, in quanto in un articolo successivo si dice che il dirigente invia la richiesta di organico all'USR.

Consiglio di classe e GLHO

Veniamo invece alle uniche vere differenze. Sostanzialmente sono due, anzi una, perché la cosiddetta reintroduzione del GLHO in realtà introduce e norma un gruppo di lavoro aggiuntivo, la cui attività era già prevista dall'art. 7 comma 2 lettera a) del D.lgs. 66/2017. Infatti si incardina la redazione del PEI nel Consiglio di classe e nella normalità delle sue attività, non essendosi ritenuto necessario un gruppo a parte e diverso solo per il disabile. Finora nella realtà delle scuole vi sono state situazioni variegata, ma il comune denominatore è stato che del PEI spesso si occupa il docente di sostegno, con una delega che sovente significa separazione delle competenze sulla progettazione, ma anche sulla realizzazione delle attività didattiche da svolgere con il disabile. Molte volte i docenti di classe vedono infatti il docente di sostegno come colui che si occupa di quelle attività nelle ore in cui è presente in classe, e spesso fuori dalla classe. Affermare quindi che è il consiglio di classe a doversi occupare del PEI, significa che non c'è un luogo appartato e diverso, con ore che qualcuno chiederà vengano riconosciute come se fosse un accompagnamento.

La collaborazione della famiglia è comunque già prevista anche nel 66/2017, ma nel consiglio di classe, con tutti i docenti e non solo con quelli che partecipano al GLHO. Va anche detto che, se questi sono gruppi di lavoro, le ore di lavoro sono da riconoscere economicamente con il Fondo d'Istituto, e quindi vanno definite in contrattazione.

Come e dove si quantificano le ore di sostegno?

Quindi arriviamo alla vera richiesta delle famiglie, ossia l'introduzione della quantificazione delle ore di sostegno nel PEI. Comprensibile che i genitori si sentano rassicurati dal fatto di poter contare su tempi e presenze certe del docente di sostegno, perché dichiarati nel PEI. Ma questa scelta è di fatto una contraddizione con l'impianto ICF. Se infatti questo significa che non è solo il sostegno didattico a dover garantire l'inclusione, inserire le ore rende rigido il modello: c'è bisogno delle stesse ore per bambini dalla prima alla quinta in scuola primaria? Oppure devono essere valutati la crescita e lo sviluppo, e anche le regressioni o i nuovi bisogni? Inoltre se, come viene previsto, l'accertamento della disabilità determina l'indicazione delle ore di sostegno, è ancora la gravità della disabilità il riferimento, e non il funzionamento. Quindi l'approccio bio-psico-sociale è un richiamo di facciata, mentre la struttura è ancora quella che attualmente si basa sui deficit e non sulle potenzialità.

Senza oneri aggiuntivi...

In molti articoli è comparsa la dicitura (Leitmotiv di molte norme in particolare sulla scuola): "si provvede senza oneri aggiuntivi e nei limiti delle risorse disponibili". Questo diventa ancora più vincolante quando l'invarianza finanziaria è riferita alle risorse di organico, quando come modifica all'art. 7 del decreto 66/2017 si introduce un comma in cui si prevede che "la realizzazione delle misure attuative avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale, e la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti, ivi compreso l'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto".

Quindi non sarà più possibile adeguare gli organici di sostegno assegnati in considerazione della modifica delle situazioni contingenti. In attesa di vedere quale sarà il futuro del decreto, resta il rammarico che sull'inclusione si sia ancora di fatto in mezzo al guado, rischiando di perdere la spinta innovativa, anche nel confronto vivace e acceso, senza peraltro aggiungere nuovi elementi alla riforma già disegnata dal decreto 66/2017.